

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
88/C 313/01	ECU.....	1
88/C 313/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
88/C 313/03	Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole	3
88/C 313/04	Elenco degli stabilimenti della Svezia, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	4
88/C 313/05	Elenco degli stabilimenti del Paraguay, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	6
88/C 313/06	Elenco degli stabilimenti della Polonia, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	6
88/C 313/07	Modifica dell'elenco degli stabilimenti del Brasile, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	7
88/C 313/08	Elenco dei servizi e degli organismi nazionali abilitati a pagare le spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	9
88/C 313/09	Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca	21
88/C 313/10	Comunicazione della Commissione che modifica i prezzi di base di alcuni prodotti siderurgici	30
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
Corte dei conti		
88/C 313/11	Parere n. 8/88 della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta di regolamento del Consiglio (CECA, CEE, Euratom) recante applicazione della decisione del 24 giugno 1988 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità	31

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

7 dicembre 1988

(88/C 313/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,5930	Peseta spagnola	135,122
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,8045	Scudo portoghese	171,945
Marco tedesco	2,08093	Dollaro USA	1,19155
Fiorino olandese	2,34760	Franco svizzero	1,74860
Sterlina inglese	0,643387	Corona svedese	7,20413
Corona danese	8,01439	Corona norvegese	7,73020
Franco francese	7,10464	Dollaro canadese	1,42331
Lira italiana	1536,87	Scellino austriaco	14,6418
Sterlina irlandese	0,777370	Marco finlandese	4,89490
Dracma greca	173,192	Yen giapponese	146,204
		Dollaro australiano	1,36146
		Dollaro neozelandese	1,82978

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione (*)

(88/C 313/02)

[stabiliti il 6 dicembre 1988 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	nessuna quotazione (1)	Patrasso	nessuna quotazione
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (1)	Almendralejo	2,801
Bastia	nessuna quotazione	Medina del Campo	nessuna quotazione (1)
Béziers	2,629	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	2,555	Vilafranca del Penedés	nessuna quotazione
Narbonne	2,689	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)
Nîmes	2,622	Villarobledo	nessuna quotazione (1)
Perpignan	2,609	Bordeaux	3,918
Asti	3,618	Nantes	2,976
Firenze	2,121	Bari	nessuna quotazione
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	2,495
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	nessuna quotazione
Reggio Emilia	nessuna quotazione	Ravenna (Lugo, Faenza)	nessuna quotazione
Treviso	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	2,183
Verona (per i vini locali)	2,745	Treviso	nessuna quotazione
Prezzo rappresentativo	2,634	Prezzo rappresentativo	2,883
			<hr/> ECU/hl <hr/>
R II		A II	
Heraklion	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	42,353
Patrasso	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	42,353
Calatayud	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Falset	nessuna quotazione (1)	Prezzo rappresentativo	42,353
Jumilla	2,545		
Navalcarnero	nessuna quotazione (1)	A III	
Requena	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	70,128
Toro	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Villena	nessuna quotazione (1)	Prezzo rappresentativo	70,128
Bastia	nessuna quotazione		
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	2,121		
Barletta	nessuna quotazione		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,299		
	<hr/> ECU/hl <hr/>		
R III			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (1)		

(*) Dal 1° settembre 1988, alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,35, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole

(88/C 313/03)

(Articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1915/86)

Moneta	= ... ECU	1 ECU = ... moneta nazionale
1 franco belga e franco lussemburghese	0,0207096	48,2869
1 corona danese	0,111981	8,93007
1 marco tedesco	0,427144	2,34113
1 franco francese	0,127359	7,85183
1 sterlina irlandese	1,14430	0,873900
1 fiorino	0,379097	2,63785
1 sterlina inglese	1,38347	0,722820
100 lire	0,0579677	17,2510 (*)
100 dracme	0,518419	1,92894 (*)
100 pesete	0,659785	1,51565 (*)
100 scudi	0,519625	1,92446 (*)

(*) 1 ECU = 100 × ... moneta nazionale.

Elenco degli stabilimenti della Svezia, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(88/C 313/04)

Decisione C(88) 2234 della Commissione del 25 novembre 1988

(Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, articolo 4, paragrafo 1)

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
7-292	SLP, Helsingborg	×	×		×		×		T
44	Kronobergs Läns Slakteriförening, Alvesta	×			×		×		T
51	Scan KLS, Kalmar	×			×		×		T
52-283	Skanek, Tomelilla	×	×				×		T
53	Farmek, Linköping	×			×				
55-210	Frosta Slakteri AB, Hörby	×	×				×		T (?)
56-288	Skanek, Halmstad	×	×				×		T
62-298	Scan Väst, Varberg	×	×		×		×		T
66	Bröderna Karlssons Slakteri AB, Vara	×			×		×		T
75	Bröderna Gustavssons Slakteri AB, Lovene	×					×		T
78-294	Farmek, Visby	×	×		×		×		T
80-279	Kristianstad Blekinge Slakteriförening, Kristianstad	×	×		×		×		T
81-293	Scan Väst, Skara	×	×		×		×		T
82	A. J. Dahlbergs Slakteri AB, Bralanda	×			×		×		T
83	Skanek, Kaevlinge	×			×		×		T
93	Jönköpings Läns Slakteriförening, Sävsjö	×					×		T
93-422	Jönköpings Läns Slakteriförening, Sävsjö	×	×		×				
203	Meat Master AB, Svalöv		×		×		×		
208	Gubbängens Kött Och Fläsk AB, Johanneshov		×				×		
237	Gunnar Dafgard AB, Källby		×		×		×		
240	AB Lords Livsmedel, Helsingborg		×				×		
244	Ystads Fryshus AB, Ystad			×					(?)
248	Frigoscandia, Helsingborg			×					(?)
253	Frigoscandia, Johanneshov			×					
255	Västsvenska Kylhus AB, Göteborg			×					(?)
259	AB Stockholms Kylhus, Stockholm			×					(?)

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
299	AB Primefood, Ystad		×				×		
402	Frigoscandia, Göteborg			×					(¹)
417	Fyra Styckare AB, Johanneshov		×				×		
439	Frigoscandia, Staffanstorps			×					(¹)
444	Styckmastaren KB, Västervik		×		×				
447	Scan KLS, Kalmar			×					(¹)
450	AB Empaco, Åhus			×					(¹)
452	Skara Fryshus AB, Skara			×					(¹)
454	Syd Frys AB, Mörrarp			×					(¹)
455	AB Kristianstads Fryshus, Kristianstad			×					(¹) (²)
461	AB Samfod, Malmö		×				×		
462	Scan Styckat, Kalmar		×		×		×		
469	Cold Stores i Eslöv AB, Eslöv			×					(¹)
470	AB Stockholms Kylhus, Handen			×					(¹)
481	Mårtensson AB, Johanneshov		×				×		
482	Frigoscandia, Jordbro			×					(¹)
485	AB Gotlandsfrysen, Visby			×					(¹)
487	Rimfo AB, Johanneshov		×		×		×		

(*) M: Macello
 LS: Laboratorio di sezionamento
 DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina
 O/C: Carne ovina/caprina
 S: Carne suina
 SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

(¹) Con esclusione delle frattaglie.

(²) Solamente carne congelata ed imballata.

(³) Le carni fresche possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 9 dicembre 1988.

T: Gli stabilimenti con menzione «T» sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

Elenco degli stabilimenti del Paraguay, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(88/C 313/05)

Decisione C(88) 2235 della Commissione del 25 novembre 1988

(Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, articolo 4, paragrafo 1)

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
5	Compañía de Desarrollo Ganadero SA (Codega), Tablada Nueva	x	x		x				
17	Compañía Industrial y Ganadera Guaraní SA, Fernando de La Mora	x	x		x				

(*) M: Macello

LS: Laboratori di sezionamento

DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina

O/C: Carne ovina/caprina

S: Carne suina

SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

Elenco degli stabilimenti della Polonia, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(88/C 313/06)

Decisione C(88) 2236 della Commissione del 25 novembre 1988

(Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, articolo 4, paragrafo 1)

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
3	Zakłady Miesne, Pabianice	x					x		(1) T
67	Zakłady Miesne, Kolo	x	x		x		x		T
73	Zakłady Miesne, Debica	x					x		T
101	Zakłady Miesne, Jaroslaw	x	x		x		x		T
131	Zakłady Miesne, Ostroda	x	x		x		x		T
139	Zakłady Miesne, Elk	x	x		x		x		T
189	Rzeźnia Koni, Słomniki	x						x	(1) (?)
192	Rzeźnia Koni, Wysokie Mazowieckie	x						x	(1)
201	Zakłady Miesne, Tarnow	x	x		x		x		T
224	Rzeźnia Koni, Andrychow	x						x	(1)
242	Rzeźnia Koni, Skawina	x						x	(1)
243	Rzeźnia Koni, Rawicz	x	x					x	
244	Rzeźnia Koni, Parczew	x						x	(1)

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)								
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP	
245	Rzeznia Koni, Lwowek Slaski	x						x		
265	Rzeznia Koni, Olecko	x						x	(¹)	
267	Zaklady Miesne, Rawa-Mazowiecka	x	x		x		x		T	
268	Zaklady Miesne, Sokolow Podlaski	x	x		x		x		T	
400	KRP Igloopol, Debica			x					(²)	
401	Chlodnia Skladowa, Wloclawek			x					(²)	
415	Chlodnia Skladowa, Elk			x					(²)	
423	Chlodnia Skladowa, Bialy-Stok			x					(²)	
431	Chlodnia Skladowa, Lublin			x					(²)	

(*) M: Macello
 LS: Laboratorio di sezionamento
 DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina
 O/C: Carne ovina/caprina
 S: Carne suina
 SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

(¹) Con esclusione delle frattaglie.

(²) Solamente carne congelata ed imballata.

(*) Le carni fresche possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 30 novembre 1988.

(*) Le carni fresche possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 28 aprile 1989.

T: Gli stabilimenti con menzione «T» sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

Modifica dell'elenco degli stabilimenti del Brasile, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (a)

(88/C 313/07)

Decisione C(88) 2237 della Commissione del 25 novembre 1988

(Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, articolo 4, paragrafo 1)

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)								
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP	
72	Cefri — Centrais de Estocagem Frigorificada Ltd, Mairinque, São Paulo			x					(¹)	
216	Arfrio SA — Armazéns Gerais Frigoríficos, Barueri, São Paulo			x					(²)	
502	Sola SA Frigorífico Frimusa, Teófilo Otoni, Minas Gerais	x	x		x					
535	Matadouro e Frigorífico Industrial SA — Mafisa, Recife, Pernambuco			x					(²)	

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
733	Frigorifico Olle Hartwig Equus Ltda, Pelotas, Rio Grande do Sul	x	x					x	
1075	CGA, Santos, São Paulo			x					(¹) (²)

(*) M: Macello

LS: Laboratorio di sezionamento

DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina

O/C: Carne ovina/caprina

S: Carne suina

SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

(¹) Le carni fresche possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 30 dicembre 1988.(²) Cancellato dalla lista.(³) Aggiunto alla lista.(⁴) Solamente carne imballata.

(a) GU n. C 170 del 29. 6. 1988, pag. 3 e GU n. C 196 del 26. 7. 1988, pag. 7.

**Elenco dei servizi e degli organismi nazionali abilitati a pagare le spese del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia**

(88/C 313/08)

Conformemente alle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (⁽¹⁾), i servizi e gli organismi di seguito elencati sono abilitati a pagare le spese relative alle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, previsti dalle disposizioni comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati.

(⁽¹⁾) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

Servizio o organismo a) denominazione b) sede c) telefono d) telex	Abilitato a pagare (tipo di spesa)
(1)	(2)
BELGIO	
1. a) Office central des contingents et licences (OCCL) b) rue J. A. De Mot, 26 B-1040 Bruxelles c) (322) 233 61 11 d) 23658	<ul style="list-style-type: none"> — Tutte le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi — Le restituzioni per le azioni comunitarie che si configurano quali doni alimentari — Il prelievo di corresponsabilità all'esportazione nel settore dei cereali — Gli importi compensativi «adesione» negli scambi intracomunitari — Il pagamento e riscossione degli importi compensativi monetari relativi agli scambi intracomunitari — Il pagamento e riscossione degli importi compensativi monetari relativi agli scambi extracomunitari
2. a) Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA) b) rue de Trèves, 80/82 B-1040 Bruxelles c) (322) 230 17 40 d) 20076	<ul style="list-style-type: none"> — Tutte le spese di intervento, escluse quelle di cui al punto 3 — Il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, all'intervento e alla trasformazione
3. a) Office national du lait et de ses dérivés b) rue Froissart, 95/99 B-1040 Bruxelles c) (322) 230 63 30 d)	<ul style="list-style-type: none"> — Gli aiuti al latte scremato liquido (articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68) — Le spese relative alla distribuzione di latte nelle scuole (regolamento (CEE) n. 1080/77) — Le azioni di sviluppo del mercato — I premi per vacca nutrice (regolamento (CEE) n. 1357/80) — Le riscossioni relative alla partecipazione finanziaria dei produttori di latte (regolamento (CEE) n. 1079/77) — Il premio all'abbandono definitivo della produzione lattiera

(1)	(2)
	<ul style="list-style-type: none"> — Le riscossioni supplementari relative alla partecipazione finanziaria dei produttori di latte (regolamento (CEE) n. 856/84) — Le misure a favore dei piccoli produttori (articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1079/77)

Gli organismi di cui sopra sono gli unici abilitati al pagamento delle spese del FEAOG, sezione garanzia. Non vi sono altri servizi che li assistono nell'espletamento delle loro mansioni.

DANIMARCA

<ul style="list-style-type: none"> a) EF-Direktoratet Direktoratet for Markedsordningerne b) Frederiksborggade 18 DK-1360 København K c) (451) 92 70 00 d) 055/19860 	<ul style="list-style-type: none"> — Tutte le spese del FEAOG, sezione garanzia
--	--

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

<ul style="list-style-type: none"> 1. I. a) Hauptzollamt Hamburg-Jonas AF — Restituzioni all'esportazione b) Holzbrücke 8 Postfach 11 14 53 D-2000 Hamburg 11 c) (040) 13 70 60 d) 2 13 042 II. a) Bundeskasse Bonn b) D-2000 Hamburg c) d) 	<ul style="list-style-type: none"> — Le restituzioni all'esportazione verso paesi terzi — Le restituzioni alla produzione di amido e farina di cereali (articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2727/75) — Le restituzioni alla produzione di semole e semolini destinati all'industria della birra (articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2727/75) — Le restituzioni alla produzione di amido e farina ottenuti dal riso (articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76) — Le restituzioni alla produzione del riso destinato all'industria della birra (articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76) — Le restituzioni alla produzione di zucchero destinato all'industria chimica (articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81) — I premi per il primo trattamento e la trasformazione di foglie di tabacco (articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70) — Le misure a favore dei piccoli produttori di latte (articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1079/77) — Gli importi compensativi «adesione» negli scambi intracomunitari — La riscossione degli importi compensativi monetari negli scambi intracomunitari — Gli importi compensativi monetari negli scambi con i paesi terzi — La riscossione del prelievo di corresponsabilità per il latte (regolamento (CEE) n. 1079/79), eventualmente dovuto fino al 30 giugno 1987 (campagna di commercializzazione per il latte 1986-1987). Successivamente a tale data: vedi punto 2 — La riscossione del contributo eventualmente dovuto fino al 31 marzo 1986 (periodo di 12 mesi 1985-1986) in base al principio del limite di garanzia per il latte (regolamento (CEE) n. 857/84)
---	---

(1)	(2)
<p>2. I. a) Hauptzollamt Bremen-Freihafen b) Hans-Böckler-Straße 56 D-2800 Bremen 1 c) (0421) 389 70 d) 2 45 593</p> <p>II. a) Bundeskasse Bremen b) D-2800 Bremen c) d)</p>	<p>— La riscossione del prelievo di corresponsabilità per i cereali (regolamento (CEE) n. 2040/86 e articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75)</p> <p>— La riscossione del prelievo di corresponsabilità per il latte (regolamento (CEE) n. 1079/77) eventualmente dovuto a decorrere dal 1° luglio 1987 (inizio della campagna di commercializzazione per il latte 1987-1988). Anteriormente a tale data: vedi punto 1.</p> <p>— La riscossione del prelievo eventualmente dovuto a decorrere dal 1° aprile 1986 (inizio del periodo di 12 mesi 1986-1987), sulla base del limite di garanzia per il latte (regolamento (CEE) n. 857/84). Anteriormente a tale data: vedi punto 1</p>
<p>3. I. a) Hauptzollamt Stuttgart West ZEM b) Ostendstraße 1 Postfach 13 11 12 D-7000 Stuttgart 1 c) (0711) 266 91 d) 7 22 101</p> <p>II. a) Bundeskasse Stuttgart b) D-7000 Stuttgart c) d)</p>	<p>— Le compensazioni in caso di cessazione o di sospensione di parti delle quantità di riferimento nel quadro del limite di garanzia per il latte (regolamento (CEE) n. 1336/86 e (CEE) n. 775/87)</p>
<p>4. I. a) Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft b) Adickesallee 40 Postfach 18 02 03 D-6000 Frankfurt/Main 18 c) (069) 156 40 d) 411 156 e) (069) 1564445</p> <p>II. a) Bundeskasse Frankfurt b) D-6000 Frankfurt/Main c) d) e)</p>	<p>— Gli aiuti alla produzione per i semi di lino (articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1614/79)</p> <p>— Gli aiuti alla produzione per il lino da fibra (articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70)</p> <p>— Gli aiuti alla produzione per la canapa (articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70)</p> <p>— Gli aiuti alla produzione di prodotti trasformati ottenuti dalla frutta (articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77)</p> <p>— L'intervento per l'ammasso di vino e di mosto d'uva (articoli 7, 8, 10, 12, 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79)</p> <p>— Le spese per la distillazione del vino (articoli 11, 12 bis, 15, 40, 41 del regolamento (CEE) n. 337/79)</p> <p>— Gli aiuti per l'utilizzazione di mosto d'uva (articoli 14, 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79)</p> <p>— Le altre misure d'intervento nel settore vitivinicolo (articoli 15, 41, 57, 62 del regolamento (CEE) n. 337/79)</p> <p>— Gli aiuti alla produzione per le sementi (articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71)</p> <p>— Gli aiuti per ettaro concessi ai produttori di luppolo (articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71)</p> <p>— Gli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68)</p> <p>— Gli aiuti per il latte scremato liquido destinato all'alimentazione dei vitelli (articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68)</p> <p>— Gli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i vitelli (articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68)</p> <p>— Gli aiuti per il latte scremato liquido destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i vitelli (articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68)</p> <p>— Gli aiuti per il latte scremato destinato alla caseificazione (articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68)</p> <p>— I premi alla macellazione di bovini diversi dalle vacche (articolo 1 del regolamento (CEE) n. 464/75)</p> <p>— Le spese per ritiri e premi di trasferimento per i prodotti della pesca (articoli 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 3796/81)</p> <p>— Gli aiuti all'ammasso privato di prodotti della pesca (articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3796/81)</p>

(1)	(2)
5. I. a) Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung b) Adickesallee 40 Postfach 18 01 07 D-6000 Frankfurt am Main 18 c) (069) 156 40 d) telex: Fette/Schlachtvieh 411 727 411 156 Getreide/Zucker 411 475 416 044 e) (069) 1564651	<ul style="list-style-type: none"> — Le spese derivanti dagli acquisti all'intervento di tutti i prodotti — Le indennità di fine campagna nel settore cerealicolo (articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2727/75) — Le misure speciali d'intervento nel settore cerealicolo (articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75) — I rimborsi dei costi di magazzinaggio per lo zucchero (articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81) — Gli aiuti al consumo di olio d'oliva (articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 136/66) — Gli aiuti alla produzione per il colza e il ravizzone (articolo 27 del regolamento (CEE) n. 136/66) — Gli aiuti alla produzione di semi di girasole (articolo 27 del regolamento (CEE) n. 136/66) — Gli aiuti alla produzione per i piselli, le fave e le favette (regolamento (CEE) n. 2036/82) — Gli aiuti alla produzione per i foraggi essiccati esclusa la Baviera (regolamento (CEE) n. 1117/78) — Gli aiuti all'ammasso privato di burro e crema (articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68) — Gli aiuti per determinate utilizzazioni del grasso butirrico (articolo 12 del regolamento (CEE) n. 804/68) — Gli interventi per il magazzinaggio di formaggi (articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 804/68) — Le misure per l'estensione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari (articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77) — Le misure per il miglioramento della qualità del latte (articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77) — Gli aiuti all'ammasso privato di carni bovine (articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68) — Gli aiuti all'ammasso privato di carni suine (regolamento (CEE) n. 2759/75)

GRECIA

a) Ministère de l'agriculture — Direction de marché intérieur — Direction de marché extérieur — Direction de gestion financière	<ul style="list-style-type: none"> — Il controllo e la liquidazione delle spese di intervento, escluse quelle relative all'ammasso pubblico — Il controllo e la liquidazione delle spese per restituzioni all'esportazione — Il controllo e la liquidazione delle spese di intervento a seguito di ammasso pubblico, nonché perfezionamento di tutti i pagamenti delle spese del FEAOG, sezione garanzia
b) Rue Acharnon 241 GR-Athènes 10438 c) (301) 865 55 01 (301) 865 78 81 (301) 865 94 17 d) 221735 221736	

SPAGNA

1. a) Servicio nacional de productos agrarios (SENPA) b) Beneficiencia 8 ES-28004 Madrid c) (341) 522 29 61 522 91 20 d) 23427 SENPA.E/41818 SENPA.E	<ul style="list-style-type: none"> — Tutte le spese del FEAOG, sezione garanzia (comprese le restituzioni alla produzione per le conserve di pesce), escluse le spese relative al settore del tabacco, a quello delle sementi e al resto del settore della pesca (FROM)
---	--

(1)	(2)
2. a) Fondo de regulación y organización del mercado de productos de la pesca y cultivos marinos (FROM) b) Estébanez Calderón 3 ES-28071 Madrid c) (341) 450 50 09 d) 48652 FRO E	— Tutte le spese relative al settore della pesca, escluse le restituzioni alla produzione per le conserve di pesce (SENPA)
3. a) Agencia nacional del tabacco (ANT) b) Zurbano n. 3 ES-28010 Madrid c) (341) 419 15 00 d) 44206 STAB E	— Tutte le spese relative al settore del tabacco
4. a) Instituto nacional de semillas y plantas de vivero (INSPV) b) José Abascal n. 56 ES-28071 Madrid c) (341) 442 31 99 d) 48.989 INIA E	— Le spese relative agli aiuti alla produzione e alla moltiplicazione delle sementi

FRANCIA

1. a) Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) b) 21, avenue Bosquet F-Paris 7 ^e c) (331) 45 55 92 04 d) 042/270807	— Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per: — i cereali e il riso — i prodotti non compresi nell'allegato II a base di cereali, — gli alimenti composti per animali a base di cereali — Tutte le spese d'intervento (sotto forma di ammasso o di restituzioni alla produzione, nonché di aiuti) per il settore dei cereali e del riso, escluse le restituzioni alla produzione di fecola di patate (ONIFLHOR) — Il prelievo di corresponsabilità e gli aiuti ai piccoli produttori — Gli aiuti alla produzione di sementi (articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71) — Gli importi compensativi «adesione» relativi agli scambi intracomunitari per i settori di cui al primo trattino — Il pagamento degli importi compensativi monetari relativi agli scambi intracomunitari dei prodotti di cui al primo trattino — Il pagamento degli importi compensativi monetari relativi agli scambi extracomunitari dei prodotti di cui al primo trattino qualora non sia fissato alcun onere all'importazione (*)
2. a) Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) b) 120, boulevard de Courcelles F-Paris 17 ^e c) (331) 47 66 51 80 d) 042/660597	— Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per: — lo zucchero e l'isoglucosio, — i prodotti trasformati a base di ortofruttili, se la restituzione è in primo luogo calcolata sullo zucchero — i prodotti «non compresi nell'allegato II» a base zucchero — Tutte le spese d'intervento per lo zucchero — Il pagamento degli importi compensativi monetari relativi agli scambi intracomunitari dei prodotti di cui al primo trattino — Il pagamento degli importi compensativi monetari relativi agli scambi extracomunitari dei prodotti di cui al primo trattino, qualora non sia fissato alcun onere all'importazione (*) — Il pagamento degli importi compensativi «adesione» relativi agli scambi intracomunitari

(1)	(2)
<p>3. a) Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO)</p> <p>b) 174, avenue Victor Hugo F-75116 Paris</p> <p>c) (331) 45 05 14 23</p> <p>d)</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per: <ul style="list-style-type: none"> — l'olio d'oliva, — i semi di colza, ravizzone e girasole — Tutte le spese d'intervento per l'olio d'oliva, escluse le azioni concernenti il consumo (articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 136/66) — Tutte le spese d'intervento per i semi oleosi e le piante proteiche (aiuti alla produzione e al consumo) — Gli aiuti alla produzione di lino tessile (articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70) — Gli aiuti alla produzione di canapa (articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70) — Gli altri interventi per il lino tessile e la canapa (articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70) — Gli aiuti alla produzione di cotone (regolamento (CEE) n. 2169/81) — Gli aiuti volti a favorire l'allevamento dei bachi da seta (articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72)
<p>4. a) Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR)</p> <p>b) 164, rue de Javel F-75739 Paris Cedex 15</p> <p>c) (331) 45 54 97 08</p> <p>d)</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Le restituzioni alla produzione e i premi alla produzione di fecola di patate (articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2727/75) — Le restituzioni all'esportazione di ortofrutticoli freschi — Le restituzioni all'esportazione di ortofrutticoli trasformati qualora la restituzione sia calcolata in primo luogo sugli ortofrutticoli — Tutti gli interventi concernenti gli ortofrutticoli — Tutte le spese relative al settore del tabacco — Gli aiuti per ettaro concessi ai produttori di luppolo (articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71) — Gli aiuti all'apicoltura (regolamento (CEE) n. 1196/81)
<p>5. a) Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS)</p> <p>b) 232, rue de Rivoli F-75001 Paris</p> <p>c) (331) 42 61 82 52</p> <p>d)</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti del settore vitivinicolo — Gli aiuti all'ammasso del vino e dei mosti di uva (articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 337/79) — Gli aiuti al ricollocamento dei vini da tavola (articolo 10 del regolamento (CEE) n. 337/79) — Gli aiuti per l'utilizzazione dei mosti (articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79) — Le azioni di ricerca (articolo 41 quater del regolamento (CEE) n. 337/79) — I pagamenti degli importi compensativi monetari relativi agli scambi intracomunitari nel settore vitivinicolo — Le spese di distillazione del vino (articoli 11, 12 bis, 15, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79) — Le spese determinate dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79) — Gli oneri relativi alla presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento dell'alcole proveniente dalle distillazioni obbligatorie (articoli 40 bis e 41 bis del regolamento (CEE) n. 337/79)
<p>6. a) Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT)</p> <p>b) 2, rue Saint-Charles F-75740 Paris Cedex 15</p> <p>c) (331) 40 58 70 00</p> <p>d) 042/200745</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Tutte le restituzioni per il latte e per i prodotti lattiero-caseari (comprese quelle relative all'aiuto alimentare) — Tutti gli interventi per il latte e i prodotti lattiero-caseari — I premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1078/77) — Le riscossioni relative alla partecipazione finanziaria dei produttori di latte (regolamento (CEE) n. 1079/77 e regolamento (CEE) n. 856/84)

(1)	(2)
	<ul style="list-style-type: none"> — Le spese relative alle indennità di abbandono della produzione lattiera (regolamento (CEE) n. 857/84) — Le misure a favore dei piccoli produttori — Le restituzioni per talune merci derivate dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 3035/80) — Gli importi compensativi «adesione» per i settori summenzionati — I pagamenti degli importi compensativi monetari relativi agli scambi intracomunitari per i settori summenzionati — I pagamenti degli importi compensativi monetari relativi agli scambi extracomunitari per i settori summenzionati
<p>7. a) Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (ONIVAL)</p> <p>b) Tour Maine 33, avenue du Maine F-75755 Paris Cedex 15</p> <p>c) (331) 45 38 83 14</p> <p>d)</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per: <ul style="list-style-type: none"> — le carni bovine — le carni suine — le uova e il pollame — Gli aiuti all'ammasso privato di carni bovine (articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68) — Le spese determinate dagli acquisti all'intervento nel settore delle carni bovine (articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 805/68) — I premi di riconversione delle mandrie bovine (articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1078/77) — Il premio speciale — I premi destinati a compensare la perdita di reddito per i produttori di carni bovine (articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80) — Gli interventi nel settore delle carni suine relativi alle spese per l'ammasso privato, per l'ammasso pubblico e per le altre misure previste dal regolamento (CEE) n. 2759/75 — L'aiuto all'ammasso privato di carni ovine (regolamento (CEE) n. 1837/80) — L'acquisto pubblico di carni ovine al fine di stabilizzare le quotazioni (regolamento (CEE) n. 1837/80) — I pagamenti degli importi compensativi monetari relativi agli scambi intracomunitari per i settori di cui al primo trattino — I pagamenti degli importi compensativi monetari relativi agli scambi extracomunitari per i settori di cui al primo trattino
<p>8. a) Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture (FIOM)</p> <p>b) 11 boulevard de Sébastopol F-75001 Paris</p> <p>c) (331) 42 33 51 60</p> <p>d)</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Le spese per le restituzioni e l'intervento nel settore della pesca
<p>9. a) Ministère de l'économie, des finances et du budget — Agence comptable centrale du trésor</p> <p>b) 23 bis, rue de l'Université F-75700 Paris 7^e</p> <p>c) (331) 42 60 33 00 poste 2522</p> <p>d)</p>	<ul style="list-style-type: none"> — I premi per vacca nutrice (regolamento (CEE) n. 1357/80) — Il prelievo di corresponsabilità sui cereali esportati verso i paesi terzi (regolarizzazione) — Gli importi compensativi monetari intracomunitari riscossi all'importazione — Gli importi compensativi monetari intracomunitari riscossi all'esportazione, iscritti come entrate nella contabilità delle dogane

(1)	(2)
	— I premi per vacca nutrice (regolamento (CEE) n. 1357/80) pagati dai trésoriers payeurs généraux e centralizzati dall'agence comptable centrale du trésor

(¹) In caso contrario, i servizi della direzione generale delle dogane e delle imposte indirette detraggono gli importi di cui si tratta dall'ammontare dei dazi e/o del prelievo.

IRLANDA

- a) Department of Agriculture and Food
Finance Division
- b) Floor 6C, Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
- c) (353 1) 78 90 11
- d) 93607/93292
- e) 353 1 1616263/612890

— Tutte le spese del FEAOG, sezione garanzia

ITALIA

1. a) Intendenza di finanza
- b) Via Benaglia 25
I-Roma
- c) (396) 589 44 01
- d)

— Tutte le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, escluse quelle relative ad operazioni di aiuto alimentare (nazionali e comunitarie)

— Tutte le restituzioni alla produzione

— Le sovvenzioni per la fornitura nei dipartimenti francesi d'oltremare di riso comunitario (articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76)

— Le spese concernenti misure prese per lo zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare (articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81)

— Gli importi compensativi «adesione»

— Gli importi compensativi monetari relativi all'importazione, erogati dagli Stati membri importatori (Grecia, Spagna e Portogallo)

— La quota degli importi compensativi monetari extracomunitari che eccede il prelievo all'importazione

2. a) Ente Nazionale Risi
- b) Piazza Pio XI, 1
I-Milano
- c) (392) 87 41 53
- d)

— Le restituzioni per azioni comunitarie di doni alimentari nel settore del riso (articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2681/74)

— Le spese derivanti da acquisti all'intervento nel settore del riso (articoli 5, 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 1418/76)

— Gli aiuti alla produzione di sementi di riso (regolamento (CEE) n. 1488/85)

3. a) Cassa conguaglio zucchero
- b) Via Maroniti, 40
I-00187 Roma
- c) (396) 679 20 20
(396) 679 24 35
- d)

— Il rimborso delle spese di ammasso nel settore dello zucchero (articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81)

— Il rimborso delle spese di ammasso nel settore dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare (articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1785/81)

— Le restituzioni alla produzione nel settore dello zucchero utilizzato nell'industria chimica (regolamento (CEE) n. 1785/81 e regolamento (CEE) n. 1010/86)

4. a) Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
- b) Via Palestro, 81
I-Roma
- c) (396) 47 49 91
- d)

— Tutte le spese non comprese nei punti 1, 2 e 3

(1)	(2)
5. a) Ministero dell'agricoltura e foreste (*) b) Via XX Settembre, 20 I-Roma c) (396) 46 65 d)	— Le riscossioni relative alla partecipazione finanziaria dei produttori di latte (regolamento (CEE) n. 1079/77) — Il prelievo di corresponsabilità cereali (articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75) — Le riscossioni degli importi compensativi monetari relativi agli scambi intracomunitari

(*) Il ministero dell'agricoltura si limita a dichiarare le somme introitate; in realtà, le riscossioni relative alla corresponsabilità sono effettuate dalle ragioniere provinciali del ministero del tesoro, mentre gli importi compensativi sono incassati dalle dogane.

LUSSEMBURGO

a) Ministère de l'agriculture et de la viticulture b) rue de la Congrégation 1 L-Luxembourg c) (352) 47 85 97 d) 2537 Agrim Lu	— Tutte le spese del FEAOG, sezione garanzia
--	--

PAESI BASSI

1. a) Hoofdprodukschap voor Akkerbouwprodukten b) Stadhoudersplantsoen, 12 NL-'s Gravenhage c) (31 70) 70 87 08 d) 32579 hovanl	— Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per: — i cereali e il riso — lo zucchero — il vino — il tabacco — il latte scremato in polvere (vedi anche «Zuivel») — i cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche — i prodotti non compresi nell'allegato II (vedi anche «Zuivel» e «Pluimvee en Eieren») — Le spese per indennità di fine campagna nel settore cerealicolo (articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2727/75) — Il prelievo di corresponsabilità per i cereali all'intervento, alla trasformazione e all'esportazione — Le restituzioni alla produzione per la fecola di patate (articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2727/75) — Le restituzioni alla produzione nel settore del riso — I rimborsi delle spese di ammasso nel settore dello zucchero (articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81) — Le restituzioni per l'utilizzazione dello zucchero nell'industria chimica (articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81) — I premi di denaturazione dello zucchero (articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81) — Gli aiuti alla produzione di semi di lino (articolo 2 del regolamento (CEE) n. 569/76) — Gli aiuti alla produzione per i piselli, le fave e le favette (regolamento (CEE) n. 2036/82) — Gli aiuti alla produzione per i foraggi essiccati (regolamento (CEE) n. 111/78) — Gli aiuti alla produzione per il lino tessile e la canapa (articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70) — Gli aiuti alla produzione per le sementi (articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71) — Gli aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68) (vedi anche «Zuivel») — Gli aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli (articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68) (vedi anche «Zuivel») — Gli importi compensativi «adesione» — I pagamenti e le riscossioni degli importi compensativi monetari relativi agli scambi intracomunitari dei prodotti di cui al primo trattino
--	---

(1)	(2)
	<ul style="list-style-type: none"> — L'aiuto alla produzione per i bachi da seta (articolo 5 del regolamento (CEE) n. 845/72) — I pagamenti e le riscossioni degli importi compensativi monetari relativi agli scambi extracomunitari dei prodotti di cui al primo trattino — Le restituzioni relative a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (dal 1° gennaio 1989) (vedi anche «Zuivel» e «Pluimvee en Eieren»).
<p>2. a) Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën b) Stadhoudersplantsoen 12 NL-'s Gravenhage c) (31 70) 70 87 08 d)</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per: <ul style="list-style-type: none"> — l'olio d'oliva — il colza, il ravizzone e il girasole — Gli aiuti al consumo di olio d'oliva (articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 136/66) — Le restituzioni alla produzione per l'olio d'oliva (articolo 20 bis del regolamento (CEE) n. 136/66) — Gli aiuti alla produzione per il colza, il ravizzone e il girasole (articolo 27 del regolamento (CEE) n. 136/66) — Gli aiuti alla produzione per la soia (articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1614/79) — I pagamenti e le riscossioni degli importi compensativi monetari relativi agli scambi intracomunitari dei prodotti di cui al primo trattino, nonché dei grassi di suini e pollame — I pagamenti e le riscossioni degli importi compensativi monetari relativi agli scambi extracomunitari dei prodotti di cui al primo trattino, nonché dei grassi di suini e pollame
<p>3. a) Produktschap voor Groenten en Fruit b) Bezuidenhoutseweg 153 NL-'s Gravenhage c) (31 70) 81 46 31 d) 31406 PGFSNL</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi concernenti gli ortofrutticoli freschi e trasformati — Le compensazioni finanziarie per le operazioni di ritiro e le spese d'acquisto degli ortofrutticoli (articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1035/72) — Le spese per operazioni di trasformazione e di distribuzione degli ortofrutticoli oggetto di ritiro (articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72) — Gli aiuti alla produzione per i prodotti trasformati a base di frutta (articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77)
<p>4. a) Produktschap voor Zuivel b) Sir Winston Churchilllaan 275 NL-Rijswijk c) (31 70) 40 99 11 d) 32318</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per: <ul style="list-style-type: none"> — il latte e i prodotti lattiero-caseari (vedi anche «Akkerbouwprodukten») — i prodotti non compresi nell'allegato II (vedi anche «Akkerbouwprodukten» e «Pluimvee en Eieren») — Gli aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68) (vedi anche «Akkerbouwprodukten») — Le restituzioni relative a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (fino al 31 dicembre 1988) (vedi anche «Akkerbouwprodukten») — Gli aiuti al latte scremato liquido destinato all'alimentazione dei vitelli (articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68) — Gli aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli (articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68) (vedi anche «Akkerbouwprodukten») — Gli aiuti al latte scremato liquido destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli (articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68) — Gli aiuti al latte scremato utilizzato nella fabbricazione di caseina (articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68) — Le spese relative alla distribuzione del latte nelle scuole (regolamento (CEE) n. 1080/77)

(1)	(2)
	<ul style="list-style-type: none"> — Le spese relative alle azioni di sviluppo del mercato — Le spese relative alle azioni concernenti il miglioramento della qualità del latte — Le riscossioni relative alla partecipazione finanziaria dei produttori di latte (regolamento (CEE) n. 1079/77) — I pagamenti e le riscossioni degli importi compensativi monetari relativi agli scambi intracomunitari dei prodotti di cui al primo trattino — I pagamenti e le riscossioni degli importi compensativi monetari relativi agli scambi extracomunitari dei prodotti di cui al primo trattino — La riscossione del prelievo supplementare di corresponsabilità (articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68)
<p>5. a) Produktschap voor Vee en Vlees b) Sir Winston Churchillaan 75 NL-Rijswijk c) (3170) 40 99 22 d) 33730 Ve Vlenl</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per: <ul style="list-style-type: none"> — le carni bovine (regolamento (CEE) n. 805/68) — le carni suine (regolamento (CEE) n. 2759/75) — I pagamenti e le riscossioni degli importi compensativi monetari relativi agli scambi intracomunitari dei prodotti di cui al primo trattino — I pagamenti e le riscossioni degli importi compensativi monetari relativi agli scambi extracomunitari dei prodotti di cui al primo trattino
<p>6. a) Produktschap voor Pluimvee en Eieren b) Utrechtsweg 31 NL-Zeist c) (31 3404) 679 11 d) 47326</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per: <ul style="list-style-type: none"> — le uova — il pollame — i prodotti non compresi nell'allegato II (vedi anche «Akkerbouwprodukten» e «Zuivel») — I pagamenti e le riscossioni degli importi compensativi monetari relativi agli scambi intracomunitari dei prodotti di cui al primo trattino — I pagamenti e le riscossioni degli importi compensativi monetari relativi agli scambi extracomunitari dei prodotti di cui al primo trattino — Le restituzioni relative a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (fino al 31 dicembre 1988) (vedi anche «Akkerbouwprodukten»)
<p>7. a) Direktie Uitvoering Regelingen (DUR) b) Postbus 20401 NL-2500 's Gravenhage c) (31 70) 79 39 11 d) 32040 Lavinl</p>	<ul style="list-style-type: none"> — I premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di riconversione delle mandrie bovine (regolamento (CEE) n. 1078/77) — I premi ai produttori di ovini — I premi all'abbandono definitivo della produzione lattiera — Le misure a favore dei piccoli produttori di latte — Gli aiuti ai piccoli produttori di cereali — I premi per vacca nutrice
<p>8. a) Produktschap voor Vis en Visprodukten b) Treubstraat 17 NL-2288 EH Rijswijk c) (31 70) 94 93 83 d) 32490</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Tutte le restituzioni e gli interventi nel settore della pesca

(1)	(2)
<p>9. a) Voedselvoorzienings- en verkoopbureau (VIB) b) Burg. Kessenplein 3 NL-6431 KM Hoensbroek c) (31 45) 23 83 83 d) 56.396</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Le restituzioni per le azioni comunitarie che si configurano quali doni alimentari di: <ul style="list-style-type: none"> — cereali — prodotti lattiero-caseari — Gli aiuti all'ammasso privato di prodotti lattiero-caseari (articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68) — Gli aiuti per determinate utilizzazioni di grasso butirrico (articolo 12 del regolamento (CEE) n. 804/68) — Gli aiuti all'ammasso privato di carni bovine (articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68) — Gli aiuti all'ammasso privato e le altre misure nel settore delle carni suine (regolamento (CEE) n. 2759/75) — Le spese relative ad acquisti all'intervento in tutti i settori (seconda categoria) — Gli aiuti all'ammasso privato di canapa e di lino (articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70) — Gli aiuti all'ammasso privato concernente gli altri settori
<p>10. a) Landbouw-Egalisatiefonds b) Postbus 20401 NL-2500 EK's Gravenhage c) d) 32040 Lavinl</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Le misure a favore dei piccoli produttori di latte (articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1079/77) — La riscossione degli importi compensativi monetari intracomunitari
PORTOGALLO	
<p>1. a) Instituto nacional de garantía agrícola (INGA) b) Avenida António Augusto de Aguiar, 25-3º P-1000 Lisboa c) (351 1) 54 81 51 54 81 52 54 81 53 53 30 20 53 29 36 d) 64606 INGA.P 64504</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Tutte le spese relative ai settori attualmente coperti dal FEAOG, sezione garanzia, esclusi quelli di cui al punto 2
<p>2. a) Instituto português de conservas e pescado (IPCP) b) Avenida 24 de Julho, 76 Apartado 2387 P-1000 Lisboa c) (351) 160 20 41 d) 65795 IPCP</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Le restituzioni alla produzione per l'olio utilizzato nella preparazione di conserve di pesce (articolo 20 del regolamento (CEE) n. 136/66) — Le compensazioni finanziarie per le associazioni di produttori relativamente ai prodotti della pesca (articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81)
REGNO UNITO	
<p>a) Intervention Board for Agricultural Produce b) Fountain House 2 Queen's Walk UK-Reading RG1 7QW c) (44 734) 58 36 26 d) 848.302</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Tutte le spese del FEAOG, sezione garanzia

Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca

(88/C 313/09)

INTRODUZIONE

Per circa due anni le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca ⁽¹⁾ sono servite di base alla Commissione per la valutazione dei progetti di aiuti notificati e degli aiuti esistenti. L'esperienza acquisita nel corso di tale periodo e lo sviluppo della politica comune della pesca, in particolare l'istituzione di una politica comune delle strutture a medio termine con il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura ⁽²⁾, hanno reso necessaria una revisione di queste linee direttrici al fine di adattare talune disposizioni in vigore alla nuova regolamentazione comunitaria e di inserirvi nuove disposizioni per le categorie di aiuti che non figuravano nella prima versione.

La politica comune della pesca si prefigge di creare le condizioni necessarie per la vitalità delle attività di questo settore: l'organizzazione di mercato stabilizza i prezzi e unifica il mercato comunitario; le regole che disciplinano l'esercizio della pesca garantiscono il miglior sfruttamento delle risorse disponibili ai fini della loro conservazione ad un livello ottimale, garantendo al tempo stesso la stabilità relativa di accesso dei pescatori. Queste misure sono completate da vincoli durevoli sul piano internazionale volti a mantenere, o addirittura a sviluppare, l'accesso alle risorse fuori delle acque comunitarie. Infine, le misure strutturali che hanno completato dal 1983 la politica comune della pesca intendono facilitare l'adattamento del settore alla situazione esistente e alle prospettive di sviluppo.

Di conseguenza, il ricorso agli aiuti nazionali può essere ammesso soltanto nel rispetto degli obiettivi di questa politica.

Questo è il quadro in cui la Commissione intende gestire le deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune (articolo 92, paragrafo 1 del trattato), previste nell'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato e nelle relative misure di applicazione, in particolare la direttiva 87/167/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale ⁽³⁾.

Le presenti linee direttrici si applicano all'intero settore della pesca, comprendente cioè tutte le risorse vive del mare e delle acque dolci, i prodotti dell'allevamento di queste risorse, nonché i mezzi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivati, escluse le attività ricreative e sportive di carattere non commerciale.

Allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato comune, la Commissione propone agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CEE, di applicare ai rispettivi regimi di aiuti esistenti nel settore i criteri fissati nelle presenti linee direttrici.

I. PRINCIPI GENERALI

1. Le presenti linee direttrici riguardano tutte le misure che implicano un vantaggio finanziario di qualsiasi forma mediante risorse finanziarie provenienti da qualsiasi autorità pubblica (nazionale, regionale, provinciale, dipartimentale, locale). Possono in particolare essere aiuti i trasferimenti di capitale, i mutui a tasso agevolato, gli abbuoni di interesse, determinate partecipazioni pubbliche nei capitali di imprese, gli aiuti finanziati con il gettito di tributi e gli aiuti concessi sotto forma di garanzia dello Stato su mutui bancari e sotto forma di riduzione o di esenzione da imposte, ivi compresi gli ammortamenti accelerati e la riduzione degli oneri sociali.

Tutte queste misure rientrano nella nozione di «aiuti nazionali» utilizzata nel presente documento.

2. Le presenti linee direttrici non si applicano alle sovvenzioni concesse a norma di regolamenti comunitari.

3. La concessione di aiuti nazionali può essere prospettata soltanto fatti salvi gli obiettivi della politica comune.

Gli aiuti non devono essere di natura conservativa, ma devono piuttosto favorire la razionalizzazione e l'efficienza della produzione e della commercializzazione dei prodotti della pesca in modo da incoraggiare ed accelerare il processo di adeguamento del settore alla nuova situazione che si è creata.

⁽¹⁾ Lettera agli Stati membri del 16 settembre 1985. GU n. C 268 del 19. 10. 1985, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1987, pag. 55.

In concreto, gli aiuti devono stimolare la realizzazione di azioni di sviluppo e di adattamento che le condizioni normali dei mercati non riescono a mettere in moto a causa di certe rigidità nel settore e delle limitate possibilità finanziarie degli operatori. Essi devono sfociare in miglioramenti durevoli che permettano al settore della pesca di continuare a svilupparsi attraverso i soli redditi del mercato. Gli aiuti sono quindi necessariamente limitati al periodo necessario per realizzare i miglioramenti e gli adattamenti voluti.

Si osserveranno pertanto i principi seguenti:

- gli aiuti nazionali non possono ostacolare l'applicazione delle regole della politica comune della pesca. Si rammenta quindi che sono in ogni caso incompatibili con il mercato comune gli aiuti all'esportazione e agli scambi all'interno della Comunità dei prodotti della pesca;
- gli elementi della politica comune della pesca che non possono considerarsi disciplinati in modo esauriente, in particolare nel campo della politica strutturale, possono ancora giustificare la concessione di aiuti nazionali, a condizione che rispettino gli obiettivi delle regole comuni in modo da non mettere in pericolo o da alterare la piena efficacia di queste ultime; per tale motivo gli aiuti nazionali devono, se del caso, rientrare in programmi di orientamento previsti dalla normativa comunitaria⁽¹⁾;
- nella congiuntura attuale, caratterizzata da una capacità eccessiva di pesca riconosciuta da tutti gli Stati membri, e tenuto presente il pericolo che venga minacciata l'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, segnatamente con la concessione di aiuti nazionali non conformi alle esigenze di quest'ultima, la Commissione ha deciso di non autorizzare la concessione di aiuti nazionali ai pescherecci ai sensi della sesta direttiva concernente la costruzione navale. Essa rammenta in proposito agli Stati membri gli obblighi che ad essi incombono, in virtù del principio di non discriminazione sancito dal trattato di Roma, nei confronti dei cantieri navali comunitari;
- gli aiuti nazionali
 - concessi senza imporre obblighi ai beneficiari e destinati unicamente a migliorare la situazione di tesoreria delle loro aziende, o

— i cui importi sono determinati in base al quantitativo prodotto o commercializzato, ai prezzi dei prodotti, all'unità di produzione o ai mezzi di produzione,

e il cui unico risultato consiste nel ridurre i costi di produzione o nel migliorare i redditi del beneficiario sono, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune⁽²⁾. La Commissione esaminerà caso per caso gli aiuti di questo tipo quando sono direttamente connessi ad un piano di ristrutturazione ritenuto compatibile con il mercato comune.

4. L'esame degli aiuti si effettua sulla base dei valori espressi in equivalente contributo lordo. Si tiene conto tuttavia di tutti gli elementi che consentono di valutare il vantaggio reale (netto) del beneficiario.

La Commissione continuerà ad esaminare la possibilità di stabilire dei parametri comparativi che consentano di valutare il valore netto dei contributi.

Nella valutazione di un regime di aiuti nazionali si tiene conto dell'effetto cumulativo per il beneficiario di tutti gli interventi che rivestono carattere di contributo concessi dalle autorità pubbliche ai sensi di normative comunitarie, nazionali, regionali o locali, ivi compresi quelli a favore dello sviluppo regionale.

5. Conformemente alle varie disposizioni del trattato, in particolare all'articolo 95, e alla giurisprudenza della Corte di giustizia⁽³⁾, sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti nazionali finanziati con il gettito di tributi che, pur gravando sia i prodotti importati dagli altri Stati membri che i prodotti nazionali, arrecano alle produzioni nazionali, attraverso la combinazione dell'aiuto e del tributo che lo alimenta, un vantaggio più importante nei confronti delle produzioni concorrenti degli altri Stati membri.

6. Gli obiettivi della politica comune della pesca non possono essere rimessi in questione dagli obiettivi di una politica regionale. Gli elementi dei regimi di aiuti a finalità regionali riguardanti il settore della pesca saranno quindi esaminati sulla base delle presenti linee direttrici. Si ricorda inoltre che i principi di coordinamento di questi regimi, comunicati agli Stati membri con lettera in data 21 dicembre 1978⁽⁴⁾, non si applicano al settore della pesca e che i regimi di aiuti regionali approvati, in

⁽¹⁾ Si considera che abbiano un carattere strutturale gli aiuti di cui ai punti II B 1, 2, 3 e 4, C 1, 2 e 3 e D.

⁽²⁾ Salvo applicazione dell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato.

⁽³⁾ Causa n. 47/69, Francia/Commissione, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1970, pag. 487.

⁽⁴⁾ GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9.

applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), sono soggetti alle presenti linee direttrici nella misura in cui riguardano il settore della pesca.

7. In sede di esame dei regimi di aiuti, la Commissione prenderà in considerazione anche l'entità, in valore assoluto o relativo, del sostegno finanziario globale concesso dallo Stato membro in causa al settore della pesca, tenuto conto delle sue ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari. La Commissione si riserva di fissare i criteri di questa valutazione nel corso dell'esame permanente degli aiuti esistenti, tenendo conto, in funzione delle informazioni ricevute, di altri fattori che possono influire sulla situazione di concorrenza, ad esempio determinati provvedimenti in campo sociale o fiscale.

8. La Commissione continuerà a completare o modificare, se del caso, le presenti linee direttrici in base all'esperienza acquisita durante l'esame permanente degli inventari degli aiuti nazionali e in funzione dello sviluppo progressivo della politica comune della pesca.

II. PRINCIPI DI COMPATIBILITÀ DELLE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI

A. Aiuti di carattere generale

1. Aiuti alla formazione e alla divulgazione

Gli aiuti alla formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca e gli aiuti alla divulgazione di nuove tecniche e all'assistenza tecnica od economica sono considerati compatibili con il mercato comune, purché siano destinati esclusivamente a migliorare le conoscenze dei beneficiari onde consentir loro di rendere più efficienti le proprie attività.

2. Aiuti alla ricerca

Fatta salva la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo⁽¹⁾, gli aiuti o le azioni realizzate dagli Stati membri nel settore della ricerca scientifica e tecnica possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:

- l'impiego degli aiuti venga controllato dalle autorità dello Stato membro in causa, se le azioni di ricerca sono organizzate da associazioni professionali o da imprese private;

- i risultati dei lavori di ricerca siano accessibili ai cittadini della Comunità, fatti salvi i diritti concernenti la proprietà industriale.

3. Aiuti alla pubblicità e alla promozione

Fatto salvo il disposto degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, gli aiuti alla pubblicità in senso stretto — ossia le azioni che, utilizzando strumenti di comunicazione, sono destinate ad invitare il consumatore ad acquistare un determinato prodotto — possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:

- a) riguardino la totalità di un settore o di un prodotto, o di un gruppo di prodotti, in modo da non favorire i prodotti di una o più imprese determinate;
- b) riguardino un'azione pubblicitaria considerata compatibile con il disposto dell'articolo 30 del trattato in virtù della comunicazione della Commissione concernente le azioni degli Stati membri intese a promuovere i prodotti agricoli e i prodotti della pesca⁽²⁾;
- c) riguardino una pubblicità generica per il pesce in genere o una pubblicità
 - concernente specie sinora poco o affatto utilizzate per il consumo umano, non soggette a restrizioni quantitative di cattura e che consentono un aumento delle catture, ovvero
 - avente carattere temporaneo, in particolare stagionale, ossia concernente specie soggette a restrizioni quantitative per le quali l'offerta supera temporaneamente la domanda, ovvero
 - concernente nuovi prodotti della pesca per un periodo che normalmente non dovrebbe superare i primi due anni successivi al loro lancio sul mercato, ovvero
 - concernente prodotti della pesca tipici delle regioni particolarmente svantaggiate ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato;
- d) riguardino aiuti il cui tasso non superi, in equivalente sovvenzione, per i prodotti freschi il 100 % e per i prodotti trasformati il 50 % del costo delle azioni pubblicitarie.

⁽¹⁾ GU n. C 272 del 28. 10. 1986, pag. 3.

NB Nel quadro di un esame in conformità dell'articolo 92, i criteri presi in considerazione nelle presenti linee direttrici (in materia di azioni pubblicitarie lanciate nel territorio dello Stato membro interessato) devono essere applicati anche alle azioni pubblicitarie sovvenzionate nel territorio degli altri Stati membri.

⁽²⁾ GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2.

Gli aiuti alla promozione e alla ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune sempreché si tratti di azioni a carattere indiretto, quali l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni, le missioni a carattere commerciale, gli studi di mercato, le consulenze commerciali, i sondaggi.

Questi aiuti formano oggetto di relazioni d'applicazione, da inviare alla Commissione, nelle quali devono essere elencati e descritti tutti i singoli progetti.

La Commissione si riserva di rivedere questo paragrafo dopo un esame orizzontale del problema, nonché di completare le presenti linee direttrici per gli aiuti di questo tipo volti ai mercati di altri Stati membri o di paesi terzi; nel frattempo essa esaminerà questi aiuti caso per caso.

4. *Aiuti sotto forma di consulenza alle piccole e medie imprese*

Gli aiuti a favore di un migliore impiego delle attrezzature delle imprese, relativi in particolare a consulenze in materia di gestione economica e tecnica nonché nel campo dell'informatica, sono in linea di massima compatibili con il mercato comune. La Commissione li esaminerà caso per caso e completerà le presenti linee direttrici in base all'esperienza acquisita.

B. *Aiuti alla pesca in mare*

1. *Aiuti al fermo definitivo delle navi da pesca*

Gli aiuti alla demolizione o al fermo definitivo delle navi da pesca, non connessi all'acquisto o alla costruzione di un nuovo peschereccio, possono essere considerati compatibili con il mercato comune

- quando riguardano navi di lunghezza tra perpendicolari uguale o superiore a 12 m, che rientrano quindi nel campo d'applicazione della normativa comunitaria in materia di strutture della pesca (regolamento (CEE) n. 4028/86), se soddisfano tutte le condizioni richieste per poter beneficiare di un contributo comunitario;
- quando riguardano navi di lunghezza tra perpendicolari inferiore a 12 m, che non rientrano quindi nel campo d'applicazione della normativa citata, se soddisfano le condizioni seguenti:
 - gli aiuti sono concessi per azioni che s'inseriscono tra gli obiettivi di un programma pluriennale d'orientamento previsto dalla normativa in causa e approvato dalla Commissione;

- le condizioni per la concessione dell'aiuto sono comparabili a quelle previste dalla stessa normativa e almeno altrettanto rigorose.

Nel caso in cui le condizioni di utilizzazione anteriore delle navi da pesca non siano sufficienti ai fini della concessione di un premio ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86, la Commissione si riserva di esaminare questi aiuti caso per caso, tenendo conto della proporzionalità tra l'importo del premio di fermo definitivo e la durata dell'attività di pesca delle navi considerate.

Questi aiuti formano oggetto di relazioni d'applicazione, da inviare alla Commissione, nelle quali devono essere elencati e descritti tutti i singoli progetti.

2. *Aiuti all'arresto temporaneo delle navi da pesca*

Gli aiuti all'arresto temporaneo delle navi da pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune

- quando riguardano navi di lunghezza tra perpendicolari uguale o superiore a 18 m, che rientrano quindi nel campo d'applicazione della normativa comunitaria in materia di strutture della pesca (regolamento (CEE) n. 4028/86), se soddisfano tutte le condizioni richieste per poter beneficiare di un contributo comunitario;
- quando riguardano navi di lunghezza tra perpendicolari inferiore a 18 m, che non rientrano quindi nel campo d'applicazione della normativa citata, se soddisfano le condizioni seguenti:
 - gli aiuti sono concessi per azioni che s'inseriscono tra gli obiettivi di un programma pluriennale d'orientamento previsto dalla normativa in causa e approvato dalla Commissione;
 - le condizioni per la concessione degli aiuti sono comparabili a quelle previste dalla stessa normativa e almeno altrettanto rigorose;
 - l'importo del premio di fermo giornaliero non supera l'importo previsto dalla normativa comunitaria per le navi di meno di 70 TSL (vedi allegato IV del regolamento (CEE) n. 4028/86).

Questi aiuti formano oggetto di relazioni d'applicazione, da inviare alla Commissione, nelle quali devono essere elencati e descritti tutti i singoli progetti.

3. *Aiuti agli investimenti nella flotta*

- i) Gli aiuti all'acquisto o alla costruzione di nuove navi da pesca, connessi o meno all'obbligo di de-

molire un peschereccio esistente, possono essere considerati compatibili con il mercato comune

- quando riguardano navi di lunghezza tra perpendicolari uguale o superiore a 9 m in genere e a 12 m per i pescherecci da traino, che rientrano nel campo d'applicazione della normativa comunitaria in materia di strutture della pesca (regolamento (CEE) n. 4028/86), alle condizioni seguenti:
 - soddisfano tutte le condizioni richieste per poter beneficiare di un contributo comunitario;
 - il tasso degli aiuti non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie ammesse in virtù della normativa suddetta (vedi articolo 7 e allegato II del regolamento (CEE) n. 4028/86);
- quando riguardano navi di lunghezza tra perpendicolari inferiore a 9 m in genere e a 12 m per i pescherecci da traino e non rientrano quindi nel campo d'applicazione della normativa citata, alle condizioni seguenti:
 - gli aiuti sono concessi per investimenti che s'inseriscono tra gli obiettivi di un programma pluriennale di orientamento previsto dalla normativa in causa e approvato dalla Commissione;
 - le condizioni per la concessione degli aiuti sono comparabili a quelle previste da detta normativa e almeno altrettanto rigorose;
 - il tasso degli aiuti non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie ammesse in virtù della stessa normativa (vedi articolo 7 e allegato II del regolamento (CEE) n. 4028/86).

Questi aiuti formano oggetto di relazioni d'applicazione, da inviare alla Commissione, nelle quali devono essere elencati e descritti tutti i singoli progetti.

ii) Gli aiuti all'ammodernamento di navi da pesca in esercizio possono essere considerati compatibili con il mercato comune

- quando riguardano navi di lunghezza tra perpendicolari uguale o superiore a 9 m in genere e a 12 m per i pescherecci da traino e investimenti di almeno 25 000 ECU (12 000 ECU

per le navi di lunghezza tra 9 e 12 m) che rientrano quindi nel campo d'applicazione della normativa comunitaria in materia di strutture della pesca (regolamento (CEE) n. 4028/86) alle condizioni seguenti:

- soddisfano tutte le condizioni richieste per poter beneficiare di un contributo comunitario;
- il tasso degli aiuti non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie ammesse in virtù della stessa normativa (vedi articolo 7 e allegato II del regolamento (CEE) n. 4028/86);
- quando riguardano navi di lunghezza tra perpendicolari inferiore a 9 m in genere e a 12 m per i pescherecci da traino oppure navi di lunghezza tra perpendicolari uguale o superiore a 9 m (12 m per i pescherecci da traino), ma con un investimento inferiore a 25 000 ECU (12 000 ECU per le navi tra 9 e 12 m) che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa succitata, alle condizioni seguenti:
 - gli aiuti sono concessi per investimenti che s'inseriscono tra gli obiettivi di un programma pluriennale di orientamento previsto dalla normativa in causa e approvato dalla Commissione;
 - le condizioni per la concessione degli aiuti sono comparabili a quelle previste da detta normativa e almeno altrettanto rigorose;
 - il tasso degli aiuti non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie ammesse in virtù della stessa normativa (vedi articolo e allegato II del regolamento (CEE) n. 4028/86).

Questi aiuti formano oggetto di relazioni d'applicazione, da inviare alla Commissione, nelle quali devono essere elencati e descritti tutti i singoli progetti.

iii) Aiuti all'acquisto di navi d'occasione

Gli aiuti all'acquisto di navi d'occasione possono essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto se soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) riguardano un investimento nella flotta che s'inserisce tra gli obiettivi di un programma

pluriennale di orientamento previsto dal regolamento (CEE) n. 4028/86, secondo le stesse modalità applicabili alle navi nuove;

- b) riguardano navi per le quali è stato dimostrato che le condizioni di funzionamento garantiscono attività di pesca ancora per almeno 10 anni e la cui età, all'atto dell'acquisto, non supera normalmente i 15 anni, fatta salva la possibilità di eccezioni in determinati casi da esaminarsi individualmente;
- c) mirano a consentire ai pescatori di accedere alla proprietà di pescherecci in regime di partecipazione onde mantenere in attività i loro strumenti di lavoro, a facilitare la prima installazione di giovani pescatori, a permettere la sostituzione di un peschereccio dopo una perdita totale, ad esempio a seguito di un naufragio, o al conseguimento di altri obiettivi analoghi da esaminare individualmente;
- d) il tasso degli aiuti non supera, in equivalente sovvenzione, un quarto del prezzo d'acquisto;
- e) gli aiuti eventualmente concessi meno di sette anni prima per la costruzione o l'ammodernamento della nave o per l'acquisto precedente della stessa nave sono rimborsati prorata temporis.

Questi aiuti formano oggetto di relazioni d'applicazione, da inviare alla Commissione, nelle quali devono essere elencati e descritti tutti i singoli progetti.

4. Aiuti alla diversificazione

- i) Gli aiuti alle campagne di pesca sperimentale possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:
 - soddisfano tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria in materia di strutture della pesca (attualmente il titolo V del regolamento (CEE) n. 4028/86), tranne la delimitazione della lunghezza delle navi e il limite della durata, che non potrà essere inferiore a 30 giorni per flottiglia da pesca e
 - il premio d'incoraggiamento non supera, in equivalente sovvenzione, il 40 % dei costi imputabili.

Gli aiuti ai nuovi metodi di pesca sono incompatibili con il mercato comune, tranne se le misure soddisfano le condizioni di una pesca sperimentale compatibile secondo i criteri suddetti. (Se queste misure perseguono unicamente un obiettivo di ricerca vanno valutate conformemente al paragrafo A punto 2).

- ii) Gli aiuti alla cooperazione in materia di pesca nell'ambito di associazioni temporanee di imprese possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:

- soddisfano tutte le condizioni richieste per poter beneficiare di un contributo comunitario e rientrano quindi nel campo d'applicazione della normativa comunitaria in materia (regolamento (CEE) n. 4028/86, articoli da 18 a 21);
- l'importo del premio di cooperazione non è superiore a 80 ECU per tonnellata di stazza lorda e per periodo di tre mesi consecutivi.

- iii) Gli aiuti alla cooperazione nell'ambito di imprese di pesca comuni, nel caso di un trasferimento di navi a titolo definitivo, possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:

- le navi interessate sono trasferite alla flotta di un paese terzo allo scopo di sfruttare in comune le risorse ittiche di tale paese;
- esse sono radiate dal registro d'immatricolazione delle navi da pesca;
- esse sono definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque della Comunità;
- esse sono escluse dalla concessione di un premio di fermo definitivo nell'ambito di un regime nazionale o comunitario;
- esse hanno esercitato un'attività di pesca per almeno 100 giorni nel corso dei 12 mesi precedenti la presentazione di un piano d'intesa di base;
- la partecipazione dei cittadini dello Stato membro al capitale sociale dell'impresa comune è superiore al 40 % o uguale al livello massimo previsto dalla legislazione del paese terzo interessato se tale livello è inferiore al 40 %;
- il tasso dell'aiuto non supera un importo di 2 000 ECU per tonnellata di stazza lorda della nave considerata.

5. Aiuti all'assistenza tecnica in mare

Gli aiuti all'assistenza tecnica in mare (ad esempio navi ausiliarie) sono compatibili con il mercato comune a condizione che l'assistenza sia limitata alle necessità immediate alle quali le navi da pesca non possono normalmente far fronte con attrezzature e mezzi di rifornimento propri.

6. Aiuti alle attività portuali dei pescatori

Gli aiuti al funzionamento dei porti e quelli intesi, direttamente o indirettamente, a ridurre i costi portuali che gravano sui pescatori saranno esaminati caso per caso. La Commissione si ripromette di promuovere uno studio sul finanziamento e sulla gestione dei porti sempreché abbiano come oggetto lo sbarco dei prodotti della pesca e l'approvvigionamento dei pescherecci. I risultati di questo studio serviranno a completare le presenti linee direttrici.

C. Aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione nel settore della pesca

1. Aiuti per la cessazione d'attività

Gli aiuti destinati a incoraggiare la cessazione definitiva delle attività delle imprese di trasformazione e di commercializzazione sono compatibili con il mercato comune a condizione

- che siano concessi soltanto ai centri di trattamento non redditizi e che siano compatibili con il programma dello Stato membro interessato inteso a sviluppare o a razionalizzare il trattamento, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti della pesca ai sensi della normativa comunitaria in materia (attualmente il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977 ⁽¹⁾, modificato);
- che il tasso dell'indennità di cessazione dell'attività non superi il 50 % del valore commerciale dei beni mobili e immobili, terreni esclusi.

Questi aiuti formano oggetto di relazioni d'applicazione, da inviare alla Commissione, nelle quali devono essere elencati e descritti tutti i singoli progetti.

2. Aiuti all'attrezzatura dei porti

Gli aiuti per l'attrezzatura dei porti di pesca, destinati ad agevolare le operazioni di sbarco e l'approvvigionamento dei pescherecci, possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:

- soddisfano tutte le condizioni richieste per poter beneficiare di un contributo comunitario ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 355/77 e n. 4028/86, e
- il tasso dell'aiuto non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazio-

nali e comunitarie ammesse in virtù della stessa normativa (vedi articolo 28 e allegato VI del regolamento (CEE) n. 4028/86).

Questi aiuti formano oggetto di relazioni d'applicazione, da inviare alla Commissione, nelle quali devono essere elencati e descritti tutti i singoli progetti.

3. Altri aiuti agli investimenti

Gli aiuti agli investimenti per il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:

- le misure rispondono agli obiettivi di un programma approvato dalla Commissione, inteso a sviluppare o a razionalizzare il trattamento, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti della pesca, ai sensi della normativa comunitaria in materia (attualmente, il regolamento (CEE) n. 355/77, modificato);
- le condizioni per la concessione degli aiuti sono comparabili a quelle previste dalla suddetta normativa e almeno altrettanto rigorose;
- il tasso degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie ammesse in virtù della normativa citata (vedi articolo 17 del regolamento (CEE) n. 355/77).

Questi aiuti formano oggetto di relazioni d'applicazione, da inviare alla Commissione, nelle quali sono elencati e descritti tutti i singoli progetti.

4. Aiuti concernenti la qualità dei prodotti

Gli aiuti concernenti la qualità dei prodotti possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:

a) riguardino:

- controlli di qualità effettuati a norma di disposizioni nazionali o comunitarie aventi carattere obbligatorio, che coprano esclusivamente le spese a ciò necessarie, ovvero
- azioni di promozione della qualità dei prodotti, se sono limitate a consulenza alle imprese, alla promozione di etichette di qualità e alla supervisione di azioni su base volontaria;

b) siano concessi indistintamente per i prodotti in causa destinati ad essere commercializzati nello Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977.

Gli aiuti alla pubblicità che utilizza un'etichetta di qualità sono soggetti alle disposizioni di cui al paragrafo A, punto 3 delle presenti linee direttrici.

5. Aiuti alle associazioni di produttori

Gli aiuti intesi a migliorare o a sostenere il funzionamento delle associazioni o organizzazioni di produttori diverse dalle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono incompatibili con il mercato comune.

Si ricorda che gli aiuti contemplati all'articolo 6 del regolamento suddetto hanno carattere esclusivo e possono essere concessi soltanto alle organizzazioni di produttori riconosciute.

Le altre categorie di aiuti concessi a tali associazioni e organizzazioni sono inoltre soggette all'esame previsto dalle presenti linee direttrici.

D. Pesca in acque dolci e acquacoltura

- a) Gli aiuti agli investimenti per la pesca professionale in acqua dolce (allevamento di avannotti, ripopolamento di pesci, sistemazione di corsi d'acqua e di stagni) possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La Commissione esaminerà caso per caso questi aiuti.
- b) Gli aiuti agli investimenti a favore dell'acquacoltura possono essere considerati compatibili con il mercato comune

— se riguardano progetti d'investimento per un importo superiore a 50 000 ECU (*) e rientrano nel campo di applicazione della normativa comunitaria in materia di strutture della pesca (regolamento (CEE) n. 4028/86), alle seguenti condizioni:

- soddisfano tutte le condizioni richieste per poter beneficiare di un contributo comunitario;
- il tasso degli aiuti non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie ammesse in virtù della suddetta normativa (vedi articolo 12 e allegato III del regolamento (CEE) n. 4028/86);

— se riguardano progetti d'investimento sino a un importo di 50 000 ECU e non rientrano nel campo di applicazione della normativa citata, alle condizioni seguenti:

- essi sono concessi per investimenti che s'inseriscono tra gli obiettivi di un programma pluriennale di orientamento previsto dalla normativa in causa e approvato dalla Commissione;
- le condizioni per la concessione degli aiuti sono comparabili a quelle previste dalla stessa normativa e almeno altrettanto rigorose;
- il tasso degli aiuti non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie ammesse in virtù della normativa di cui sopra (vedi articolo 12 e allegato III del regolamento (CEE) n. 4028/86).

Se i progetti d'investimento devono essere attuati in località in cui la qualità delle acque non corrisponde ai requisiti delle disposizioni nazionali o comunitarie, i beneficiari dell'aiuto devono prendere le misure necessarie e garantire che i loro prodotti non costituiscono alcun rischio per la salute pubblica. La Commissione si riserva di esaminare caso per caso gli aiuti a tali progetti.

Questi aiuti formano oggetto di relazioni d'applicazione, da inviare alla Commissione, nelle quali devono essere elencati e descritti tutti i singoli progetti.

E. Aiuti nel settore veterinario e sanitario

Gli aiuti nei settori veterinario e sanitario (spese veterinarie, controlli sanitari, analisi, dépiage, misure preventive, farmaci, misure di eradicazione in seguito ad epizootie) possono essere considerati compatibili con il mercato comune se esistono disposizioni nazionali o comunitarie che permettono di accertare che l'autorità pubblica competente si occupa della malattia in questione, sia organizzando la lotta per eradicarla, in particolare mediante misure obbligatorie che danno diritto a indennità, sia istituendo — in una prima fase — un sistema di allertamento, eventualmente associato ad aiuti intesi ad incoraggiare i privati a partecipare volontariamente a misure profilattiche.

Si garantisce in tal modo che le misure di aiuto siano destinate soltanto alle azioni d'interesse pubblico, tenuto conto segnatamente dei rischi d'infezione, e non dei casi in cui gli imprenditori devono assumersi essi stessi gli oneri di rischio normale della impresa.

(*) Per i progetti il cui importo supera 1,8 milioni di ECU (3 milioni di ECU per i progetti che comportano la costruzione di un'avannotteria), la parte del progetto che eccede tali limiti può essere sovvenzionata con risorse nazionali, alle condizioni di cui al secondo trattino. La Commissione si riserva di esaminare tali progetti caso per caso.

Gli obiettivi delle misure di aiuto devono presentare un carattere:

- preventivo, in quanto trattasi di misure concernenti analisi, lotta contro alcuni organismi vivi che veicolano malattie, prevenzione o distruzione preventiva di pesci, crostacei o molluschi apparentemente sani ma portatori reali o presunti di epizoozie;

oppure

- compensativo, in quanto gli animali infetti vengono distrutti su ordine o raccomandazione dell'autorità pubblica competente o muoiono in seguito e a causa di misure preventive anteriori imposte o raccomandate dalla stessa autorità;

oppure

- misto, in quanto il regime di aiuto compensativo per la perdita dei prodotti colpiti da una delle malattie considerate è subordinato alla condizione che il beneficiario si impegni ad eseguire le misure preventive opportune stabilite dall'autorità pubblica competente.

F. Casi particolari

1. Le presenti linee direttrici valgono anche per le imprese pubbliche o a partecipazione delle autorità pubbliche nel settore della pesca. La posizione della Commissione in materia di partecipazione delle autorità pubbliche nel capitale delle imprese ⁽¹⁾ si applica nel settore della pesca, sia per quanto riguarda i principi che le procedure.

2. Per quanto concerne gli aiuti sotto forma di crediti d'esercizio a tasso agevolato, inerenti alle spese di funzionamento per una campagna di pesca o per un ciclo di produzione, la Commissione si riserva di stabilire linee direttrici sulla base dei risultati di un esame orizzontale degli aiuti di questo tipo in tutti gli Stati membri. Nel frattempo questi aiuti verranno esaminati caso per caso.

3. La Commissione si riserva di avviare uno studio in tutti gli Stati membri sulla situazione degli aiuti di

carattere sociale, concessi per il tramite o a favore del regime di previdenza sociale nel settore della pesca. Essa terrà conto in particolare delle strutture demografiche sociali negli altri settori economici, in particolare in agricoltura. Su questa base la Commissione elaborerà linee direttrici complementari.

Nel frattempo questi aiuti verranno esaminati caso per caso.

III. QUESTIONI PROCEDURALI

1. L'applicazione delle presenti linee direttrici presuppone una certa disciplina delle autorità a livello sia degli Stati membri sia della Commissione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi in materia di notifica e di termini. Si ricorda pertanto che sono applicabili tutte le regole di procedura valide normalmente in questo campo ⁽²⁾.

Per quanto riguarda i regimi di aiuti nel settore considerato, gli Stati membri confermano alla Commissione, prima del 1° gennaio 1989, che rispetteranno i criteri fissati nelle presenti linee direttrici.

2. D'altra parte, la Commissione ricorda agli Stati membri la sua lettera del 3 novembre 1983 ⁽³⁾ relativa al rimborso degli aiuti concessi illegalmente e all'eventuale incidenza degli effetti di questi aiuti sui conti del FEAOG. La Commissione esaminerà caso per caso l'applicazione di questi principi in base alla ripercussione economica dell'aiuto, ossia della sua incidenza effettiva sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

3. Quanto alla norma secondo cui il FEAOG non finanzia spese sulle quali possono influire misure nazionali unilaterali, che siano contrarie al carattere e agli obiettivi perseguiti soprattutto dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca o che ostacolano il corretto funzionamento dei suoi strumenti, la Commissione deve provvedere affinché le finanze della Comunità non concorrano ad operazioni che costituiscano infrazioni al diritto comunitario. Essa può quindi rifiutare gli anticipi previsti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dal regolamento (CEE) n. 380/78, destinati a finanziare operazioni sulle quali influisce un provvedimento nazionale.

⁽¹⁾ Lettera del 17. 9. 1984; vedi Bollettino mensile della Commissione delle CE n. 9/84, pag. 98.

⁽²⁾ Comunicazione nella GU n. C 252 del 30. 9. 1980, pag. 2.

⁽³⁾ vedi GU n. C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3.

Comunicazione della Commissione che modifica i prezzi di base di alcuni prodotti siderurgici
(88/C 313/10)

La Commissione delle Comunità europee, nella sua comunicazione del 31 dicembre 1977 ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla comunicazione del 22 gennaio 1988 ⁽²⁾, ha pubblicato dei prezzi di base per alcuni prodotti siderurgici.

La Commissione non ritiene opportuno per il momento procedere a una revisione di questi prezzi per i prodotti importati. Essa segue l'evoluzione dei costi e dei prezzi, così come le condizioni normali di concorrenza, e riesaminerà i livelli dei prezzi pubblicati, se la situazione l'esigerà, nel corso del prossimo futuro.

La Commissione tiene conto tuttavia delle variazioni intervenute dopo il 1° gennaio 1988 nei tassi di cambio e fissa nuovamente l'equivalente di un ecu per i prezzi di base.

Importo in moneta nazionale per 1 ECU

43,5378	Franco belga e lussemburghese
2,0777	Marco tedesco
2,3446	Fiorino olandese
0,6572	Sterlina inglese
7,9414	Corona danese
7,0339	Franco francese
1542,32	Lira italiana
0,7741	Sterlina irlandese
167,212	Dracma greca
137,588	Peseta
169,743	Scudo portoghese

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 17 del 22. 1. 1988, pag. 2.

II

(Atti preparatori)

CORTE DEI CONTI

PARERE N. 8/88

della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta di regolamento del Consiglio (CECA, CEE, Euratom) recante applicazione della decisione del 24 giugno 1988 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

(88/C 313/11)

LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78,

visto il trattato che costituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 ⁽¹⁾ relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità,

visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n° 2891/77 del Consiglio del 19 dicembre 1977 ⁽²⁾ recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, modificato ultimamente dal regolamento del Consiglio (CECA, CEE, Euratom) n. 1990/88 del 30 giugno 1988 ⁽³⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione il 22 settembre 1988 ⁽⁴⁾,

vista la richiesta di parere della Corte dei conti su tale proposta, formulata dal Consiglio e pervenuta alla Corte il 7 ottobre 1988,

considerando che col presentare un nuovo integrale testo di regolamento, la proposta mira ad attuare un nuovo regime completo e coordinato di risorse proprie a seguito dell'adozione della decisione del 24 giugno 1988; che, nonostante i miglioramenti da essa apportati, talune modificazioni devono essere introdotte in modo da assicurare una gestione rigorosa ed in senso comunitario delle

risorse proprie, al fine di ovviare alle inadeguatezze del sistema attuale, frequentemente poste in risalto dalla Corte;

considerando in questo spirito che la proposta, in quanto istitutiva all'articolo 6 di una contabilità separata per l'iscrizione dei diritti accertati non ancora riscossi né coperti da garanzie e, all'articolo 17, di un regime di dispensa dall'obbligo di mettere a disposizione gli importi corrispondenti a casi particolari o di forza maggiore, deve parimenti prevedere un regime comunitario di controllo del sistema in tal modo posto in essere; che un siffatto regime di controllo deve, per salvaguardare gli interessi finanziari delle Comunità, dotare la Commissione di un autonomo diritto di svolgere visite in loco;

considerando che per giungere ad una gestione effettivamente armonizzata del nuovo regime delle risorse proprie, ogni nuovo regolamento dovrà essere completato da una regolamentazione che assicuri l'armonizzazione delle procedure e pratiche nazionali relative alla registrazione nei conti, alla riscossione ed alla garanzia delle risorse proprie delle Comunità;

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

PRIMA PARTE

OSSERVAZIONI GENERALI

La Corte accoglie con favore l'azione della Commissione consistente nel presentare un testo unico e coordinato. Essa ritiene tuttavia che tale testo sia suscettibile di miglioramenti per assicurare una gestione effettivamente rigorosa ed in senso comunitario del nuovo regime delle risorse proprie;

la Corte propone, a tal fine, alcuni emendamenti nella seconda parte del suo parere.

SECONDA PARTE

OSSERVAZIONI PARTICOLAREGGIATE

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988.

⁽²⁾ GU n. L 336 del 27. 12. 1977.

⁽³⁾ GU n. L 176 del 7. 7. 1988.

⁽⁴⁾ Doc. COM(88) 483 def. del 19. 9. 1988.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione del 24 giugno 1988 è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l'importo da questi dovuto o considerato dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l'identità del soggetto passivo e non appena l'importo dell'imposta può essere determinato o stimato dalle autorità amministrative competenti.

Articolo 4

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione:

b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento e alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie.

3. (Nessuno)

Articolo 6

1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro, o presso l'organismo designato da ogni Stato membro, viene tenuta una contabilità delle risorse proprie ripartita secondo la natura delle risorse stesse.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA CORTE DEI CONTI

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione del 24 giugno 1988 **sussisterà nel momento in cui sorge il credito corrispondente**. Esso è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l'importo da questi dovuto o considerato dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l'identità del soggetto passivo e non appena l'importo dell'imposta può essere determinato o stimato dalle autorità amministrative competenti e **non più tardi del momento in cui si provvede alla registrazione corrispondente nei conti**.

Articolo 4

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione:

b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento, **alla garanzia, alla riscossione e alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie**.

3. **Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta misure per assicurare l'armonizzazione e l'efficacia delle procedure di riscossione e di garanzia.**

Articolo 6

1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro, o presso l'organismo designato a tal fine da ogni Stato membro, viene tenuta una contabilità delle risorse proprie ripartita secondo la natura delle risorse stesse **ed in base ad una nomenclatura stabilita dalla Commissione**.

COMMENTI

Per armonizzare le disposizioni di questo regolamento con quelle del regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio del 13 luglio 1987 riguardante l'obbligo doganale, è opportuno specificare maggiormente le condizioni che danno origine alle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1 a) e b) della decisione del 24 giugno 1988.

Per meglio integrare il nuovo concetto di comunicazione della predetta obbligazione nel vigente sistema di gestione delle risorse proprie, occorre stabilire un nesso tra la comunicazione in parola e la registrazione nei conti degli importi corrispondenti.

Dato che il criterio prescelto per diffire la messa a disposizione delle risorse proprie consiste, tranne che nei casi controversi, nella mancata riscossione o garanzia dei diritti accertati, occorre:

— che la Commissione venga compiutamente informata dei vigenti sistemi e procedure nazionali di garanzia e di riscossione;

— che tali sistemi e procedure siano armonizzati a livello comunitario in modo da assicurare la salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità.

Occorre che le informazioni contabili necessarie alla sana gestione finanziaria e di bilancio delle risorse proprie siano chiaramente definite e rese disponibili.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

2. b) I diritti accertati ma non iscritti nella contabilità di cui al punto a) in quanto non sono ancora stati riscossi e non è stata versata per essi alcuna cauzione, sono iscritti, sempre entro i termini di cui al punto a), in una contabilità separata.

La stessa procedura di contabilizzazione separata può essere adottata dagli Stati membri quando i diritti accertati e coperti da garanzie sono oggetto di una contestazione e potrebbero subire delle variazioni a seguito della controversia sopravvenuta.

2. c) Tuttavia, le risorse IVA e la risorsa complementare sono iscritte nella contabilità di cui al punto a):

— il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all'articolo 10, paragrafo 3,

— annualmente per quanto riguarda i saldi di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 7, e le rettifiche di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10, paragrafo 6, primo trattino, le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.

3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, nei termini di cui al paragrafo 2, un estratto mensile della sua contabilità relativa ai diritti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e un estratto trimestrale della contabilità separata di cui al paragrafo 2, lettera b).

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA CORTE DEI CONTI

2. b) I diritti accertati ma non iscritti nella contabilità di cui al punto a) in quanto non sono ancora stati riscossi e non è stata versata per essi alcuna cauzione, sono iscritti, sempre entro i termini di cui al punto a), in una contabilità separata.

La stessa procedura di contabilizzazione separata viene adottata dagli Stati membri quando i diritti accertati e coperti da garanzie sono oggetto di una contestazione e potrebbero subire delle variazioni a seguito della controversia sopravvenuta.

2. c) Tuttavia, le risorse IVA, la risorsa complementare e, all'occorrenza, i contributi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 7 della decisione del 24 giugno 1988 sono iscritti nella contabilità di cui al punto a):

— il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all'articolo 10, paragrafo 3,

— annualmente per quanto riguarda i saldi di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 7, e le rettifiche di cui all'articolo 10, paragrafi 5, 6 e 8, ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10, paragrafo 6, le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.

3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, nei termini di cui al paragrafo 2, un estratto mensile delle contabilità relative ai diritti di cui al paragrafo 2.

COMMENTI

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7 della decisione del 24 giugno 1988, gli Stati membri che non applicano le regole relative alla base uniforme dell'IVA versano un contributo finanziario basato sul PNL.

Poiché si tratta di una risorsa di natura sia pur sostitutiva, occorre prevederne le regole di contabilizzazione all'articolo 6, paragrafo 2 c).

(La Corte propone qui di seguito una formulazione modificata dell'articolo 10, paragrafo 6).

Per consentire alla Commissione di svolgere un efficace controllo del sistema, è preferibile che gli Stati membri trasmettano ogni mese estratti della loro contabilità.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il suddetto estratto trimestrale deve contenere anche una descrizione sommaria di ogni frode e irregolarità che riguardi un importo di diritti superiore a 10 000 ECU.

Articolo 7

Ogni Stato membro stabilisce annualmente un conto riepilogativo dei diritti accertati, corredato di una relazione concernente l'accertamento e la contabilizzazione delle risorse proprie e lo trasmette alla Commissione entro il 1° maggio dell'anno successivo all'esercizio in questione.

Articolo 8

Le rettifiche effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, vengono aggiunte o detratte dall'importo totale dei diritti accertati. Esse vengono riportate nelle contabilità previste dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché negli estratti previsti dall'articolo 6, paragrafo 3, corrispondenti alle date delle rettifiche stesse.

Articolo 10

1. b) Per i diritti iscritti nella contabilità separata conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l'iscrizione deve intervenire al più tardi il primo giorno feriale del secondo mese successivo a quello in cui è intervenuta la loro riscossione.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA CORTE DEI CONTI

COMENTI

Fatte salve le informazioni contenute nella relazione semestrale di cui all'articolo 17, paragrafo 3, questo estratto deve contenere anche una descrizione sommaria di ogni frode e irregolarità che riguardi un importo di diritti superiore a 10 000 ECU.

L'obiettivo della Commissione, recentemente riaffermato, di voler prevenire ed eliminare le frodi, presuppone che le informazioni di natura contabile siano comunicate ogni mese e quelle di carattere più generale ogni sei mesi.

Articolo 7

Ogni Stato membro stabilisce annualmente un conto riepilogativo dei diritti accertati, corredato di una relazione concernente l'accertamento e la contabilizzazione delle risorse proprie e lo trasmette alla Commissione al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione.

Articolo 8

Le rettifiche effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, vengono aggiunte o detratte dall'importo totale dei diritti accertati. Esso vengono riportate separatamente sotto forma di addizionali o sottrazioni nelle contabilità previste dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché negli estratti previsti dall'articolo 6, paragrafo 3, corrispondenti alle date delle rettifiche stesse.

Le rettifiche devono poter essere identificate chiaramente.

Articolo 10

1. b) Per i diritti iscritti nella contabilità separata conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l'iscrizione deve intervenire al più tardi il primo giorno feriale del secondo mese successivo a quello in cui è intervenuta la loro riscossione o successivo al mese nel corso del quale è stata presentata alla Commissione una richiesta di messa a disposizione.

Una siffatta richiesta di messa a disposizione presentata dalla Commissione dovrebbe consentire la soluzione:

- dei casi di mancata riscossione che non formano oggetto di una delle dispense di cui all'articolo 17, paragrafo 2, nonché
- dei casi di dispensa non accettati dalla Commissione.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

6. Le eventuali rettifiche delle risorse IVA di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi il 55 % del suo PNL, a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, alle condizioni seguenti:

— le rettifiche di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, primo comma, del predetto regolamento danno luogo a una rettifica globale, la quale deve essere iscritta nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno, qualora si tratti di rettifiche a titolo di anni successivi al 1987 e, in caso contrario, il 1° agosto dello stesso anno. Tuttavia, una rettifica specifica può essere iscritta prima della data precisata a condizione che lo Stato membro interessato e la Commissione siano d'accordo;

— quando le misure prese dalla Commissione per la rettifica della base, quali sono previste dall'articolo 10 ter, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 portano ad un riaggiustamento delle iscrizioni al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, tale riaggiustamento viene effettuato alla scadenza fissata dalla Commissione nel quadro dell'applicazione di dette misure.

Le modifiche del PNL di cui al paragrafo 8, primo comma, del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di qualunque Stato membro la cui base si riduca al 55 % del suo PNL. Le rettifiche da effettuare sui saldi IVA entro il primo giorno feriale del mese di dicembre di ogni anno

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA CORTE DEI CONTI

6. Le rettifiche della base delle risorse proprie IVA di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base per l'esercizio finanziario in questione non superi il 55 % del suo PNL, ad una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo. Tale rettifica viene iscritta nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno del mese di agosto successivo a tali rettifiche.

COMMENTI

Occorre stabilire una scadenza imperativa per la messa a disposizione delle risorse proprie IVA conseguenti alle rettifiche dei conti annuali riepilogativi. In pratica la Commissione, quando applica l'articolo 10 ter, paragrafo 1, del regolamento n. 2892/77, distingue fra le rettifiche effettuate d'accordo con gli Stati membri e quelle effettuate in mancanza di un siffatto accordo. Nel primo caso le risorse proprie vengono versate ogni anno il primo giorno feriale del mese di agosto. Quando si tratta di rettifiche non concordate con gli Stati membri, la Commissione dispone di notevoli poteri discrezionali; tuttavia i ritardi che comporta tale procedura si ripercuotono sulla messa a disposizione delle risorse proprie comunitarie.

Nel suo parere 5/88 la Corte ha sottolineato l'opportunità di prevedere che le risorse proprie supplementari conseguenti alle rettifiche della base delle risorse proprie IVA siano messe a disposizione della Commissione ad una data fissa quanto più vicina possibile alla finalizzazione dello stato riepilogativo delle rettifiche di cui all'articolo 10 ter, del regolamento n. 2892/77. Allo stato attuale della legislazione, questa data potrebbe essere il 1° agosto.

Le modifiche del PNL di cui al paragrafo 8, primo comma, del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di qualunque Stato membro la cui base si riduca al 55 % del suo PNL. Le rettifiche da effettuare sui saldi IVA entro il primo giorno feriale del mese di agosto di ogni anno in virtù

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

in virtù dei commi precedenti del presente paragrafo danno parimenti luogo a rettifiche supplementari dei contributi finanziari PNL ad opera della Commissione. I tassi di cambio da utilizzare per il calcolo di dette rettifiche supplementari sono quelli adottati per il calcolo iniziale di cui al paragrafo 5.

La Commissione comunica le rettifiche agli Stati membri affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

Articolo 12

3. Soltanto in caso di inadempienza del beneficiario di un prestito contratto in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio se le circostanze non permettono alla Commissione di ricorrere per tempo ad altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili ai prestiti per garantire il rispetto degli obblighi giuridici della Comunità nei confronti dei propri finanziatori, si possono provvisoriamente applicare le disposizioni dei paragrafi 2 e 4, prescindendo dalle condizioni di cui al paragrafo 2, per garantire il servizio del debito della Comunità.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA CORTE DEI CONTI

COMMENTI

dei commi precedenti del presente paragrafo danno parimenti luogo a rettifiche supplementari dei contributi finanziari PNL ad opera della Commissione. I tassi di cambio da utilizzare per il calcolo di dette rettifiche supplementari sono quelli adottati per il calcolo iniziale di cui al paragrafo 5.

La Commissione comunica le rettifiche agli Stati membri affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di agosto dello stesso anno.

Articolo 12

3. Soltanto in caso di inadempienza del beneficiario di un prestito contratto in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio se le circostanze non permettono alla Commissione di ricorrere per tempo ad altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili ai prestiti per garantire il rispetto degli obblighi giuridici della Comunità nei confronti dei propri finanziatori, si possono, **previa un'autorizzazione dell'autorità di bilancio che imputi gli stanziamenti alla linea di bilancio in cui risulta incorporato l'obbligo della garanzia comunitaria conferita a tali prestiti**, provvisoriamente applicare le disposizioni dei paragrafi 2 e 4, prescindendo dalle condizioni di cui al paragrafo 2, per garantire il servizio del debito della Comunità.

Nel suo parere n. 6/88 del 14 luglio 1988, la Corte ha sottolineato che se la garanzia comunitaria deve essere effettivamente onorata in caso di inadempienza da parte del beneficiario di un prestito, le conseguenze di tale garanzia non possono essere poste direttamente a carico della tesoreria comunitaria o della tesoreria degli Stati membri senza una preventiva autorizzazione di bilancio.

Articolo 17

2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto nel caso che la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. In casi specifici e ben

Articolo 17

2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto nel caso che la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. In casi specifici e ben

Il dispositivo previsto da questa proposta della Commissione contiene una innovazione decisiva, ossia l'introduzione di un sistema che permette di diffondere la messa a disposizione degli importi che non sono stati riscossi né garantiti, come pure degli importi conte-

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

determinati, gli Stati membri possono inoltre esimersi dalla messa a disposizione di cui sopra quando dall'esame approfondito di tutti i dati inerenti al caso in questione risultano che è definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi non imputabili ad essi. Questi casi, ove interessino un importo superiore ai 10 000 ECU, devono essere menzionati nella relazione di cui al paragrafo 3.

3. Gli Stati membri comunicano semestralmente alla Commissione, mediante una relazione, i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio atinenti ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano del contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento.

Tale relazione, che deve essere presentata entro due mesi dopo ciascun semestre, deve precisare tra l'altro il numero dei casi di irregolarità importanti inerenti al settore delle risorse proprie e fornire una valutazione globale degli importi di risorse proprie in tal modo evasi.

La relazione deve altresì contenere una descrizione delle irregolarità gravi che possono avere conseguenze finanziarie di notevole entità per le risorse proprie.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA CORTE DEI CONTI

determinati, gli Stati membri possono inoltre esimersi dalla messa a disposizione di cui sopra quando dall'esame approfondito di tutti i dati inerenti al caso in questione risultano che è definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi non imputabili ad essi.

In ogni modo, i casi di cui al primo comma dovranno essere indicati in un elenco particolareggiato allegato all'estratto separato previsto all'articolo 6, paragrafo 3. La dispensa dall'obbligo di mettere a disposizione gli importi corrispondenti diventerà definitiva soltanto dopo che la Commissione avrà proceduto alla verifica delle contabilità previste all'articolo 6, paragrafo 2 e previo il suo consenso.

Tale verifica viene attuata in conformità delle disposizioni dell'articolo 18.

3. Gli Stati membri comunicano semestralmente alla Commissione, mediante una relazione, i risultati dei loro controlli, **i dati relativi alle frodi ed irregolarità** nonché i dati complessivi e le questioni di principio atinenti ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano del contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento.

Tale relazione, che deve essere presentata entro due mesi dopo ciascun semestre, deve precisare tra l'altro il numero dei casi di irregolarità importanti inerenti al settore delle risorse proprie e fornire una valutazione globale degli importi di risorse proprie in tal modo evasi.

La relazione deve altresì contenere una descrizione delle **frodi** ed irregolarità gravi che possono avere conseguenze finanziarie di notevole entità per le risorse proprie.

COMMENTI

Il predetto sistema prevede al tempo stesso la possibilità di dispense dall'obbligo di mettere a disposizione risorse proprie in casi particolari o di forza maggiore.

Un sistema siffatto deve essere sottoposto al controllo della Commissione per evitare pratiche ed interpretazioni divergenti a livello degli Stati membri e persino eventuali perdite di risorse proprie comunitarie. Per tale ragione la Corte propone che la commissione venga dotata del potere di verificare i conti, previsto all'articolo 6, paragrafo 2 (vedi anche il commento relativo all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)).

Vedi i commenti relativi all'articolo 6, paragrafo 3.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA CORTE DEI CONTI	COMMENTI
<i>Articolo 18</i>	<i>Articolo 18</i>	
2. In questo contesto, gli Stati membri sono tenuti:	2. In questo contesto, gli Stati membri sono tenuti:	
— a effettuare controlli supplementari ove la Commissione lo richieda. Nella sua richiesta la Commissione deve indicare i motivi che giustificano un controllo supplementare;	— a effettuare controlli supplementari ove la Commissione lo richieda. Nella sua richiesta la Commissione deve indicare i motivi che giustificano un controllo supplementare;	
— ad associare la Commissione, su sua richiesta, ai controlli da essi effettuati.	— ad associare la Commissione, su sua richiesta, ai controlli da essi effettuati.	
— (Nessuno)	— Forniscono alla Commissione, dietro sua richiesta, ogni altra informazione finanziaria o contabile relativa alle risorse proprie.	Nel quadro del sistema contabile previsto agli articoli 6 e 17, occorre prevedere esplicitamente la possibilità per la Commissione di chiedere agli Stati membri che le vengano trasmesse informazioni finanziarie e contabili di ogni specie.
3. Senza pregiudizio dei controlli di cui al paragrafo 2, la Commissione può procedere direttamente a verifiche in loco. Gli agenti designati dalla Commissione per dette verifiche hanno accesso, se la corretta applicazione del presente regolamento lo richiede, ai documenti giustificativi di cui all'articolo 3 e ad ogni altro tipo di documentazione connesso. La Commissione è tenuta a preavvisare con opportuno anticipo lo Stato membro interessato, il quale può far partecipare alla verifica propri agenti.	3. Senza pregiudizio di controlli di cui al paragrafo 2, la Commissione procede direttamente a verifiche su documenti e in caso di necessità in loco delle contabilità previste all'articolo 6 . Gli agenti designati dalla Commissione per dette verifiche hanno accesso, se la corretta applicazione del presente regolamento lo richiede, ai documenti giustificativi di cui all'articolo 3 e ad ogni altro tipo di documentazione connesso. La Commissione è tenuta a preavvisare con opportuno anticipo lo Stato membro interessato, il quale può far partecipare alla verifica propri agenti.	Il nuovo sistema delle risorse proprie previsto ai sensi della presente proposta implica che la Commissione dovrebbe essere direttamente associata alla relativa gestione. L'istituzione, tramite il regolamento proposto, di un sistema di contabilità separata per gli importi non ancora messi a disposizione determina la necessità per la Commissione di disporre del diritto di eseguire verifiche del nuovo sistema contabile proposto.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA CORTE DEI CONTI	COMMENTI
<p><i>Articolo 22</i></p> <p>La Commissione adotta se del caso, previa consultazione del comitato, le modalità di applicazione del presente regolamento.</p>	<p><i>Articolo 22</i></p> <p>La Commissione adotta se del caso, previa consultazione del comitato, le modalità di applicazione del presente regolamento e in particolare quelle relative alla definizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — della comunicazione di cui all'articolo 2; — della nomenclatura di cui all'articolo 6, paragrafo 1; — delle regole di funzionamento della contabilità previste all'articolo 6; — della struttura e della forma: <ul style="list-style-type: none"> — degli estratti della contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3; — della relazione annuale di cui all'articolo 7; — dell'elenco particolareggiato di cui all'articolo 17, paragrafo 2 e — della relazione semestrale di cui all'articolo 17, paragrafo 3. 	<p>Ai fini di una soddisfacente applicazione del presente regolamento è indispensabile che un certo numero di concetti, di strutture o di documenti siano definiti dalla Commissione, gerente del sistema, ed in particolare quelli indicati nell'emendamento.</p>
<p>Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti nella sua riunione del 17 novembre 1988.</p> <p style="text-align: right;"><i>Per la Corte dei conti</i></p> <p style="text-align: right;">Marcel MART <i>Presidente</i></p>		

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata
(versione italiana)

Quest'opera comprende:

- 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi);
- nove lingue: danese, tedesco, inglese, francese, italiano, olandese, spagnolo, greco e portoghese.

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella nuova tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione in una delle nove lingue.

La nomenclatura della nuova tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci» entrato in vigore il 1° gennaio 1988;

- la corrispondenza nelle nove lingue (dizionario multilingue specializzato) grazie a un numero-chiave comune (numero CUS);
- le possibilità di conoscere il numero CAS (Chemical Abstracts Registry Number).

Le denominazioni chimiche permettono l'accesso alla banca di dati chimici delle Comunità europee (ECDIN).

643 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CB-52-88-348-IT-C ISBN: 92-825-7921-2

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

Ogni volume unilingue:

ECU 33,75 Lit 51 500

Per tutte le nove lingue:

ECU 232 Lit 353 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo